**ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA FIUMERAPIDO**

# Regolamento per l'accesso dei cani nelle pertinenze scolastiche

*Approvato dal Consiglio d'Istituto Delibera 11.2/5 del 11.03.26*

## Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'accesso e la permanenza di cani nelle pertinenze degli edifici scolastici dell'Istituto, al fine di garantire:

- la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori;
- la tutela dell'igiene degli ambienti scolastici;
- il corretto utilizzo degli spazi scolastici;
- la prevenzione di situazioni di rischio connesse alla presenza di animali.

Le disposizioni sono adottate nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica.

## Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato in conformità a:

- Ordinanza del Ministero della Salute **6 agosto 2013** e successive proroghe, recante *"Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"*;
- articoli **2043 e 2052 del Codice Civile**, relativi alla responsabilità per danni causati da animali;
- norme generali in materia di sicurezza dei minori affidati all'istituzione scolastica.

## Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le pertinenze degli edifici scolastici dell'Istituto, comprese:

- cortili;
- giardini;
- spazi esterni;
- aree di accesso agli edifici;
- parcheggi e zone di pertinenza.

## Art. 4 – Divieto generale

Per motivi di sicurezza e tutela degli alunni **è vietato introdurre cani all'interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze dell'istituto**, salvo i casi espressamente previsti dal presente regolamento.

## Art. 5 – Eccezioni al divieto

Sono ammessi nelle pertinenze scolastiche esclusivamente:

1. **cani guida per persone con disabilità visiva**, ai sensi della normativa vigente;
2. **cani da assistenza per persone con disabilità**, accompagnati dal proprietario o conduttore;
3. cani utilizzati nell'ambito di **progetti didattici o attività di educazione assistita con animali (pet therapy)** preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico e deliberati dagli organi collegiali;
4. cani appartenenti alle **Forze dell'ordine o unità cinofile** impegnati in attività istituzionali o educative.

## Art. 6 – Accesso limitato negli spazi esterni

Durante le operazioni di **ingresso e uscita degli alunni**, l'accesso di cani negli spazi esterni di pertinenza della scuola può essere tollerato esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'accompagnamento o al ritiro degli studenti, purché:

- il cane sia **tenuto al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri**;
- il proprietario o conduttore mantenga **costante controllo dell'animale**;
- sia disponibile **museruola da applicare in caso di necessità**, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013;
- l'animale non arrechi disturbo o pericolo agli alunni.

È in ogni caso vietato sostare con cani negli spazi scolastici oltre il tempo necessario all'accompagnamento degli studenti.

# Art. 7 – Divieti specifici

È espressamente vietato:

- introdurre cani **all'interno degli edifici scolastici**;
- lasciare cani **liberi o incustoditi** nelle pertinenze scolastiche;
- legare cani a cancelli, recinzioni o strutture dell'istituto;
- consentire contatti tra animali e alunni senza autorizzazione;
- introdurre cani che presentino **comportamenti aggressivi o potenzialmente pericolosi**.

# Art. 8 – Cani morsicatori o a rischio aggressività

È vietato introdurre nelle pertinenze scolastiche cani:

- segnalati alle autorità sanitarie o di pubblica sicurezza come **cani morsicatori**;
- inseriti nei registri veterinari dei **cani a rischio elevato di aggressività** previsti dalla normativa sanitaria;
- che abbiano manifestato comportamenti aggressivi verso persone o altri animali.

Il dirigente scolastico può disporre l'**allontanamento immediato dell'animale** qualora ritenga che la sua presenza possa costituire rischio per la sicurezza degli alunni.

# Art. 9 – Obblighi del proprietario o conduttore

Il proprietario o conduttore del cane è responsabile del comportamento dell'animale e deve:

- garantire il pieno controllo dell'animale;
- utilizzare il **guinzaglio** secondo la normativa vigente;
- avere con sé la **museruola**, da applicare in caso di rischio;
- evitare qualsiasi comportamento che possa generare situazioni di pericolo;
- provvedere **immediatamente alla rimozione delle deiezioni**.

Il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni eventualmente causati dall'animale.

# Art. 10 – Attività didattiche con animali

L'ingresso di cani nell'ambito di attività didattiche o progetti educativi è consentito esclusivamente previa:

- autorizzazione del dirigente scolastico;
- verifica della documentazione sanitaria dell'animale;
- presenza di operatori qualificati.

# Art. 11 – Vigilanza

Il personale scolastico è tenuto a segnalare eventuali situazioni non conformi al presente regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni previste, il dirigente scolastico può disporre l'**allontanamento dell'animale dalle pertinenze scolastiche**.

# Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del **Consiglio di Istituto** e viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola.